Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 23 maggio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 23 MAGGIO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 24: **Comune di Borgomanero (Novara):** Obbligazioni 4,50 % sorteggiate nella 9ª estrazione per il rimborso. — **Società anonima acquedotto di Abbazia e Laurana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 aprile 1939-XVII. — **Società anonima tramvie elettriche Briantee, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1939-XVII. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 10.000.000 emesso nel 1916 sorteggiate il 27 aprile 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima elettrica delle Calabrie, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1939-XVII. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Titoli sorteggiati il 1° maggio 1939-XVII. — **Società anonima Edison, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % emissione 1931 sorteggiate nell'8ª estrazione del 1° maggio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« I.S.O.R.N.O. » Società anonima costruzione esercizio impianti idroelettrici, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % emissione 1932, sorteggiate nella 7ª estrazione dell'11 maggio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso e di quelle prescritte. — **Società anonima bolognese di elettricità, in Bologna.** — Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 4 novembre 1938-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo* 1939-XVII, *registro 3 Africa Italiana, foglio* 35.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Ferri Attilio di Pietro e fu De Vido Abelia, nato a Milano il 20 agosto 1903, tenente complemento del 4° reggimento fanteria coloniale. — Aiutante maggiore di battaglione, sotto intenso fuoco di fucileria avversaria, percorreva instancabilmente la linea per trasmettere ordini ai reparti, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Accortosi che una mitragliatrice era rimasta priva di munizioni, accorreva personalmente a rifornirla, contribuendo così efficacemente alla buona riuscita dell'azione. Ferito ad una gamba rimaneva in linea, per assolvere i propri compiti, fino al termine del combattimento. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Gigante Orlando di Rinaldo e di Carusio Antonietta, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 13 dicembre 1890, tenente colonnello s.p.e. del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di reggimento facente parte di una colonna operante isolatamente, in due aspri combattimenti disimpegnava il proprio compito in modo da contribuire efficacemente al successo delle azioni, sempre animando le sue truppe. — Hulé, 31 gennaio; Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Gonella Giuseppe fu Filippo e fu Giordano Maria, nato a Cortemilia (Cuneo) nell'anno 1911, sergente maggiore del 4° reggimento fanteria coloniale. — Sottufficiale di contabilità, già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento chiesto ed ottenuto il comando di un plotone fucilieri, si lanciava con esso all'attacco di munita posizione nemica riuscendo a conquistarla ed a mantenerla nonostante i reiterati ritorni offensivi dell'avversario che, forte di numero, tentava disperatamente di riconquistarla. Esempio di spirito combattivo e di attaccamento al dovere. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Ossoli Vincenzo di Antonio e di Curci Michela, nato a Napoli il 5 aprile 1887, tenente colonnello s.p.e. del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di battaglione libico d'avanguardia, ricevuto ordine di accorrere in sostegno di una banda irregolare fortemente impegnata e che aveva subito forti perdite, in terreno boscoso, assolveva il suo compito con slancio ed ardimento. Verificatosi un aggiramento sulla destra da parte di nuclei ribelli, con prontezza di decisione e chiarezza d'intuito sventava il tentativo avversario. Incurante di ogni pericolo dirigeva, in linea, personalmente, il fuoco delle mitragliatrici, dando esempio di belle virtù militari. — Hulè, 31 gennaio; Iebanò, 2 febbraio 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Alessandra Rodolfo di Antonino e di Cirillo Angela, nato a Enna il 25 settembre 1914, caporale del 1° reggimento fanteria coloniale. — Partecipava a tutti i combattimenti sostenuti dal suo reparto dando continue prove di entusiasmo, coraggio e sprezzo del pericolo. Durante aspro scontro, volontariamente si univa a pochi conducenti lanciandosi contro una forte pattuglia nemica che minacciava il fianco della carovana, riuscendo col suo rapido intervento a sventare la minaccia. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV

Antico Alceo fu Alberto e di Isba Eleonora, nato a Sanluri (Cagliari) il 30 aprile 1895, 1° tenente CC. RR della Legione territoriale CC. RR. di Asmara. — Partecipava ad azioni di rastrellamento con propri elementi e con reparti indigeni, dando prova di perizia, slancio ed elevato senso del dovere. Affrontava e poneva in fuga con perdite elementi di ribelli, dimostrando calma e sprezzo del pericolo. — Tsagbesghi (Uofla), 16-28 marzo 1937-XV.

Ascenzioni Randolfo di Ulderico e di Riccetti Rumelia, nato a Narni (Terni) il 29 agosto 1909, tenente s.p.e. del 4° reggimento fanteria coloniale. — Già distintosi in precedente fatto d'arme, dove riportò grave ferita d'arma da fuoco, durante un combattimento sostituiva l'aiutante maggiore e con celerità e sprezzo del pericolo, ristabiliva il collegamento fra i reparti avanzati, recando ordini, incurante del fuoco avversario, e coadiuvando efficacemente il proprio comandante nella rapida e decisa azione di attacco e conquista di munita posizione nemica. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Barbieri Nicola Antonio fu Rinaldo, nato a Bari il 3 dicembre 1906, tenente s.p.e. del 4° reggimento fanteria coloniale. — Aiutante maggiore di un battaglione indigeni, durante aspro combattimento coadiuvava efficacemente il proprio comandante, tenendolo sempre orientato sulla situazione dei reparti dipendenti, percorrendo più volte, con calma e sprezzo del pericolo, la fronte delle compagnie avanzate per rendersi conto di persona delle necessità e per recare ordini. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio, capacità e decisione. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Bellucci Bruno di Eugenio e di Giacomelli Modesta, nato a Monsummano (Pistoia) il 31 dicembre 1913, sergente (20504) del 1° reggimento fanteria coloniale. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante aspro combattimento riconfermava le sue belle qualità di valore, serenità e capacità, assumendo d'iniziativa il comando di un buluc mitraglieri rimasto privo del graduato e di alcuni uomini. Incurante del vivo fuoco avversario, accortosi che un numeroso gruppo di ribelli tentava infiltrarsi nelle nostre linee, riuniva i portamunizioni, lanciandosi alla testa di essi al contrattacco del nemico che volgeva in fuga infliggendogli perdite sensibili. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Bianchetti Antonio di Pietro e di Bianchetti Elisa, nato a Torino il 24 settembre 1909, sottotenente del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone fucilieri, attaccava, con slancio nuclei ribelli annidatisi in terreno fortemente coperto, che con nutrito fuoco di fucileria e di armi automatiche ostacolavano l'avanzata del reparto. Alla testa dei suoi uomini si buttava quindi all'assalto, vincendo le successive resistenze oppostegli, sino a determinare la fuga del nemico che lasciava sul terreno perdite sensibili. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Bianchi Pietro di Arturo e di Moisè Lea, nato a Sarzana (La Spezia) il 1° settembre 1911, sottotenente del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone fucilieri, durante un combattimento, si lanciava con ardire e coraggio, contro forze preponderanti nemiche annidate in terreno scoperto, che ostacolavano l'avanzata, e le disperdeva con preciso tiro di mitragliatrici e bombe a mano. Raggiunto un ciglione sotto il quale il nemico stava riorganizzandosi, con intenso lancio di bombe a mano gli infliggeva perdite sensibili costringendolo a fuga precipitosa. Esempio di slancio, decisione e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Bongiovanni Alberto fu Luigi e di Arcangeli Anita, nato a Foligno (Perugia) l'8 luglio 1908, tenente s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Addetto al comando di una colonna operante, durante aspro combattimento, inviato più volte presso i reparti avanzati, attraversava zone battute dal fuoco avversario e percorreva ripetutamente la linea, anche nei momenti più critici della lotta, per assicurare il collegamento fra i reparti a fornire informazioni al comando. Esempio di calma, serenità e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Borri Amerigo fu Giovanni e di Bordini Agnese, nato a S. Gimignano (Siena) l'8 gennaio 1912, soldato (36240) della compagnia trasmissioni del Genio - Divisione « Libia ». — Radiotelegrafista, partecipava a lungo ciclo operativo, dimostrando, nei vari combattimenti, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. In aspro combattimento, che culminava con la disfatta delle formazioni ribelli, per più ore rimaneva all'apparato, incurante del violento fuoco avversario, per assicurare il collegamento con i reparti dipendenti. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Consiglio Gregorio fu Emanuele e fu Gallo Amelia, nato a Gallipoli (Lecce) il 26 maggio 1904, tenente complemento del Gruppo artiglieria coloniale della Divisione « Libia ». — Comandante di un nucleo a cavallo, incaricato di mantenere il collegamento fra una banda in esplorazione e l'avanguardia di una colonna, vista quella impegnata in improvviso e violento combattimento, si gettava nella mischia, di propria iniziativa, dimostrando durante tutta l'azione serenità e sprezzo del pericolo. — Hulé, 31 gennaio 1937-XV.

Cortina Giuseppe fu Salvatore e fu Feci Rosa, nato a Lascari (Palermo) il 27 febbraio 1910, caporal maggiore del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di pattuglia, avuto il compito di snidare numerosi tiratori nemici che, infiltratisi nelle nostre linee ed appostati sugli alberi, molestavano il tergo dei nostri reparti, si spingeva arditamente in una delle zone più tormentate dal fuoco avversario, concorrendo validamente all'opera di rastrellamento. Esempio di ardire e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Crepaldi Luigi di Umberto e fu Fabbris Rosa, nato a Loreo (Rovigo) il 9 settembre 1909, caporale maggiore del 1° reggimento fanteria coloniale. — Maniscalco, partecipava a tutti i combattimenti sostenuti dal suo reparto distinguendosi per slancio, entusiasmo ed alto senso del dovere. Durante aspro combattimento, con pronta decisione e spirito d'iniziativa si lanciava alla testa di pochi uomini contro forze nemiche che avevano attaccato il fianco della colonna, riuscendo, unitamente agli altri reparti, a sventare la minaccia. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Danese Domenico di Francesco e di Zingarelli Francesca, nato a Taranto nell'anno 1910, sottotenente complemento del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone fucilieri, durante aspro combattimento, si lanciava arditamente, alla testa del proprio reparto, all'attacco di munita posizione avversaria conquistandola, e mantenendola nonostante i reiterati contrattacchi del nemico che forte del proprio numero, tentava disperatamente di riconquistarla, animando i suoi uomini con la parola e con l'esempio e dando costante prova di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

De Robertis Pasquale di Giuseppe e di Losacco Angela, nato a Lucera (Foggia) il 10 luglio 1912, sottotenente del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone mitraglieri, durante un combattimento, occupava con ardita manovra sotto il fuoco nemico una posizione dominante da dove, con preciso tiro delle sue armi, facilitava efficacemente l'avanzata dei reparti fucilieri. Avvenuta la rotta dell'avversario, postava prontamente le sue mitragliatrici su posizione avanzata da dove poteva mitragliare i fuggiaschi infliggendo loro perdite sensibili. Esempio di capacità, slancio e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

De Santis Saverio di Angelo e di Gervasi Iginia, nato a Sortino (Siracusa) il 10 gennaio 1898, 1° tenente s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale — Comandante la compagnia comando di un battaglione indigeni d'avanguardia, durante aspro combattimento, con calma e serenità, riuniti tutti i disponibili del reparto, si portava in prima linea per concorrere ad un attacco sferrato dal battaglione contro forze ribelli preponderanti, contribuendo efficacemente al buon esito dell'azione. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

De Silva Nicola di Francesco e di Negri Carmelina, nato a Marglianella (Napoli) il 15 ottobre 1905, tenente s.p.e. del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone fucilieri, durante un combattimento contro forze ribelli, si lanciava con decisione, incurante del fuoco nemico, alla conquista di importante posizione infliggendo perdite ai difensori. Lanciatosi poi all'inseguimento, annientava i fuggiaschi spingendoli nella zona contro la quale era stato predisposto il tiro della nostra artiglieria. Esempio di slancio, coraggio, capacità e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Di Marco Armando fu Riccardo e di Siracusa Carolina, nato a Palermo il 5 settembre 1893, capitano s.p.e. del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia fiancheggiatrice di un battaglione d'avanguardia, durante un combattimento contro forze ribelli numerose e bene armate, con ardita manovra d'aggiramento, riusciva a debellarne l'accanita resistenza, infliggendo loro perdite sensibili e costringendoli alla fuga. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Esposito Alfredo di Salvatore e di Snarato Giovanna, nato a Taranto il 15 luglio 1911, sottotenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone fucilieri, lo guidava con calma e sprezzo del pericolo all'attacco di forze nemiche appostate in terreno boscoso ed impervio. Ricevuto ordine di portarsi su posizione retrostante, si disimpegnava con capacità. Successivamente, alla testa del proprio reparto, si lanciava decisamente all'assalto all'arma bianca e con bombe a mano, costringendo il nemico a precipitosa fuga. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Ferraris Felice fu Pietro e di Marotto Angela, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 30 marzo 1896, capitano complemento del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante la compagnia comando di un battaglione d'avanguardia, impegnato in aspro combattimento, riuniti i pochi uomini di cui disponeva, calmo, sereno e sprezzante del pericolo, li guidava all'attacco, incurante del vivo fuoco nemico, cooperando efficacemente a stroncare un furioso contrattacco nemico. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Ferraris Felice fu Pietro e di Marotto Angela, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 30 marzo 1896, capitano complemento del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia avanzata, durante aspro combattimento, la guidava con calma e capacità. Ricevuto ordine di ripiegare su posizione retrostante, esc-

guiva il movimento con perizia e capacità. Partecipava di poi, alla testa del suo reparto, a un violento contrattacco all'arma bianca volgendo il nemico in precipitosa fuga. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Fontana Carlo di Alberto e di Cizarini Rita, nato a Sassuolo (Modena) il 28 settembre 1903, tenente s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante la sezione cannoni reggimentale, durante aspro e lungo combattimento impegnato contro forze superiori e bene agguerrite, portava i propri pezzi in linea coi fanti, per rendere il tiro più efficace, dando durante tutta l'azione esempio di calma e sprezzo del pericolo. Verificatasi una infiltrazione vicino alla sezione, in un momento critico del combattimento, senza sospendere il fuoco, impiegava i disponibili come fanti, per ricacciare il nemico. Già distintosi in precedenti combattimenti per coraggio e serenità. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Genco Vittorio di Mario e di Vitina Marini, nato a Biserta (Tunisia) il 29 marzo 1902, tenente s.p.e del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone mitraglieri in rinforzo ad un battaglione d'avanguardia attraversava arditamente una vasta zona scoperta ed intensamente battuta per portare le sue armi a sostegno della compagnia di testa impegnata in aspra lotta contro preponderanti forze ribelli, dirigendo con perizia il fuoco delle sue armi e, sempre fra i primi, ingaggiava violenta e serrata mischia a colpi di bombe a mano, incitando i dipendenti. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Gioia Enrico fu Gerolamo e fu Pedruzzi Antonietta, nato a Settala (Milano) il 12 dicembre 1898, tenente s.p.e. del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia testa d'avanguardia, attaccava decisamente nemico in forze, appostato su posizioni dominanti, costringendolo alla fuga. Alla testa del proprio reparto, che guidava con perizia e coraggio, inseguiva i ribelli per alcune ore infliggendo loro perdite sensibili e costringendoli ad abbandonare una numerosa carovana di rifornimenti. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Kranauer Giuseppe di Ermanno e di Kind Maria, nato a Merano il 23 agosto 1913, sergente maggiore (15541) del 4° reggimento fanteria coloniale. — Addetto al comando di un reggimento libico, durante due successivi aspri combattimenti, incurante del fuoco nemico e delle insidie del terreno, si prodigava con sereno coraggio nel servizio di collegamento con i reparti più avanzati, portando a felice compimento ogni missione affidatagli. Trovatosi solo di fronte ad una pattuglia nemica l'affrontava decisamente e la disperdeva con precisi colpi di fucile e di bombe a mano. — Hulé, 31 gennaio; Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Lentini Antonio di Giovanni e di Milito Marianna, nato a Giarratana (Ragusa) il 12 febbraio 1913, soldato (23037) del 1° reggimento fanteria coloniale. — Partecipava a tutti i combattimenti sostenuti dal suo reparto dando continue prove di entusiasmo, coraggio e sprezzo del pericolo. Durante uno scontro, volontariamente si univa a pochi conducenti lanciandosi contro una forte pattuglia nemica che minacciava il fianco della carovana, riuscendo col suo rapido intervento a sventare la minaccia. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Martone Luigi di Nicola e di Scarpa Lucia, nato a Bella (Potenza) il 21 luglio 1912, sottotenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone punta d'avanguardia prendeva contatto col nemico in modo ardito e travolgente. Ordinatogli di ripiegare, eseguiva il movimento con calma e perizia, lanciandosi dipoi, fra i primi al contrattacco all'arma bianca. Esempio di slancio e sprezzo del pericolo. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Novarina Guido di Giovanni e di Brigatti Savina, nato a Borgo Ticino (Novara) il 30 aprile 1896, capitano del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia fucilieri, durante un combattimento, lanciava il proprio reparto all'assalto di munite posizioni nemiche, conquistandole e volgendo in fuga i difensori. Raggiunto un ciglione sotto il quale il nemico stava riorganizzandosi, con bombe a mano lo costringeva a precipitosa fuga, infliggendogli perdite sensibili. Esempio di slancio, sprezzo del pericolo e capacità. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Oriani Giuseppe fu Giovanni e di Biscuola Teresita, nato ad Adria il 16 marzo 1903, capo manipolo del 1° reggimento fanteria coloniale. — Medico di un battaglione indigeni, durante aspro combattimento, incurante del fuoco avversario, si prodigava instancabilmente nel soccorrere e curare i feriti, che affluivano in numero rilevante al posto di medicazione, situato in prossimità della linea del fuoco. Esempio di calma ed abnegazione. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Piccinelli Lorenzo, nato a Chiari il 21 agosto 1897, capitano del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia fucilieri, lanciava il proprio reparto contro forze ribelli ben appostate in terreno boscoso ed impervio, vincendo ad una ad una, le successive resistenze oppostegli fino a sbaragliare definitivamente il nemico. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Romualdi Antonio di Emilio e di Lolli Candida, nato a Predappio (Forlì) il 10 agosto 1913, caporale maggiore (31257) del 4° reggimento fanteria coloniale. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante aspro combattimento nel quale la sua opera di radiotelegrafista non era necessaria, volontariamente si portava sulla linea di fuoco gareggiando con gli ascari per ardire, calma e sprezzo del pericolo, dando così bell'esempio di spirito combattivo e di alto sentimento del dovere. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Rosi Vittorio Emanuele di Bruno e fu Fioretti Luigia, nato a Roma il 1° giugno 1901, tenente medico s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Dirigente il servizio sanitario di una colonna, in più fatti d'arme prodigava la sua opera ai feriti con alto senso d'abnegazione e del dovere e con sprezzo del pericolo. In un combattimento rimaneva al suo posto di medicazione, per quanto questo fosse preso sotto il fuoco di fucileria e di mitragliatrici e vi fossero dei colpiti fra i feriti ed il personale sanitario, sereno e tranquillo, assorto solo nella sua umanitaria missione. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Scigliano Giuseppe fu Pasquale e di Lamazzi Teresa, nato a Cirò (Catanzaro) il 26 dicembre 1909, sergente (19922) della compagnia trasmissioni del Genio della Divisione « Libia ». — Radiotelegrafista, partecipava a lungo ciclo operativo, dimostrando, nei vari combattimenti, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. In aspro combattimento, che culminava con la disfatta delle formazioni ribelli, per più ore rimaneva all'apparato, incurante del violento fuoco avversario, per assicurare il collegamento con i reparti dipendenti — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Spanò Giulio fu Salvatore e fu Di Gregorio Giuseppina, nato a Catania il 5 giugno 1911, sergente maggiore del 1° reggimento fanteria coloniale. — Sottufficiale di contabilità, durante aspro combattimento, chiedeva ed otteneva il comando di un plotone fucilieri e con questo partecipava a tutta l'azione, dirigendo con calma e capacità il ripiegamento di un nostro nucleo. Successivamente contrattaccava all'arma bianca e con lancio di bombe a mano, riconfermando le sue belle qualità di graduato e combattente valoroso. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Tinelli Francesco fu Angelo Pasquale e di Laera Angela, nato a Veglie (Lecce) il 21 febbraio 1905, maresciallo ordinario del 3° reggimento fanteria coloniale. — In uno scontro con forze ribelli, nel momento culminante dell'azione conduceva, volontario, un reparto su importante posizione che occorreva occupare tempestivamente, assolvendo pienamente e nel minor tempo possibile il proprio compito. Nel proseguo dell'azione, sotto il fuoco nemico, era di esempio per slancio, ardire e sprezzo del rischio. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per valore ed elevati sentimenti del dovere. — Aricciò, 22 febbraio 1937-XV.

Tumelero Aurelio di Giovan Battista e di Tumelero Lucia, nato a Conco (Vicenza) il 9 febbraio 1908, soldato (6305) del 1° reggimento fanteria coloniale. — Assegnato con un apparecchio radio ad un battaglione indigeni fortemente impegnato in aspro combattimento, contro nemico preponderante, data l'inutilità del collegamento in tale frangente, si lanciava in linea coi reparti avanzati e partecipava a violento contrattacco che determinava il successo dell'azione. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Guré, 5 marzo 1937-XV.

Vivarelli Enrico fu Carlo e fu Mazzei Aurelia, nato a Pistoia nel 1907, tenente complemento del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia indigeni, impegnata in fitta boscaglia con forze nemiche superiori di numero, la guidava con perizia, serenità e sprezzo del pericolo, stroncando una minaccia di aggiramento. In successivo scontro confermava il suo valore appoggiando un battaglione in avanguardia. — Hulé, 31 gennaio-Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Zucchelli Giorgio di Antonio e fu Sagaci Zena, nato a Porotto (Ferrara) il 20 dicembre 1908, tenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante aspro combattimento confermava le sue belle qualità di soldato e di comandante. Inquadrati nel suo plotone una trentina di sbandati di altro reparto, contrattaccava per due volte all'arma bianca forze nemiche preponderanti, contribuendo efficacemente alla buona riuscita dell'azione. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

(1870)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 708.

Bandiera d'arma della Regia marina, uso della Bandiera nazionale alla Regia Accademia navale e al battaglione San Marco e concessione di una « Bandiera di combattimento » e di uno « Stendardo » alle navi da guerra e alle squadriglie di M.A.S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 aprile 1848, sull'uso della Bandiera nazionale da parte della Marina da guerra;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1904, n. 583, che istituisce la Bandiera di combattimento per le navi da guerra, modificato dal R. decreto 15 dicembre 1912, n. 1344;

Visto il R. decreto in data 26 novembre 1911, che concede al Corpo delle forze da sbarco della Regia marina l'uso della Bandiera nazionale;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente le norme per l'uso della Bandiera nazionale;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Bandiera nazionale, conforme a quella adottata dai reggimenti di fanteria, concessa al Corpo delle forze da sbarco della Regia marina col Nostro decreto 26 novembre 1911, è la Bandiera d'arma della Regia marina.

Art. 2.

È concesso l'uso della Bandiera nazionale conforme a quella indicata all'articolo precedente alle seguenti unità territoriali della Regia marina:

— Regia Accademia navale;

— Battaglione San Marco.

Art. 3.

Ad ogni nave da guerra, escluse le unità ausiliarie e quelle di uso locale, e ad ogni squadriglia di M.A.S., all'infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnati secondo le norme di cui agli articoli seguenti: una Bandiera nazionale, che prende il nome di « Bandiera di combattimento », e uno « Stendardo ».

La Bandiera di combattimento, come bandiera nazionale inalberata a bordo di una Regia nave, è emblema di onore che simboleggia il RE e la Patria, ricorda al militare i fasti della Nazione e lo stimola ad accrescerli.

Lo Stendardo rappresenta la nave o la squadriglia nel suo complesso di uomini e di armi, nelle sue tradizioni militari, nel suo spirito guerriero.

Le decorazioni conferite all'unità sono portate dallo Stendardo secondo norme regolamentari.

Art. 4.

La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e se le condizioni di tempo e di navigazione lo consigliano allorquando è presente a bordo Sua Maestà il RE e nelle grandi solennità.

Lo Stendardo, in combattimento, è posto su apposito sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera di comando.

Esso è usato nelle seguenti circostanze:

— nelle cerimonie militari a terra, in Patria e all'estero;

— nelle cerimonie militari a bordo;

— nelle funzioni del passaggio di Comando.

Art. 5.

La Bandiera di combattimento confezionata secondo le norme regolamentari è per ogni singola nave o squadriglia di M.A.S. del tipo di grandezza immediatamente inferiore alla massima assegnata alla nave medesima ed è offerta da Enti, Associazioni nazionali o da privati previa autorizzazione del Ministero della marina.

Essa deve essere di stamigna di ottima qualità o eccezionalmente di stoffa di seta, ma senza alcun fregio speciale e deve portare ricamato in bianco sulla tela aderente alla inferitura la scritta « Bandiera di combattimento ».

Art. 6.

La Bandiera nazionale offerta ad una nave di guerra o ad una squdriglia dalle Loro Maestà il RE e la Regina o da altro membro della Famiglia Reale, è sempre considerata come Bandiera di combattimento.

Art. 7.

La Bandiera di combattimento è consegnata al comandante dell'unità alla data stabilita dal Ministero della marina con cerimonia solenne secondo le disposizioni del regolamento su le bandiere, le insegne, gli onori e le visite.

Dell'avvenuta consegna si compila apposito verbale che è custodito insieme alla Bandiera.

Art. 8.

La Bandiera di combattimento è custodita a bordo in apposito « cofano » od astuccio.

Art. 9.

Lo Stendardo di cui all'art. 3 del presente decreto è costituito da: una freccia, un drappo, una fiamma, un'asta, un nastro azzurro ed un cordone.

La freccia è la parte moralmente più importante dello Stendardo.

Essa è di bronzo ed è formata da una parte cilindrica ornata dal fascio littorio e da due aquile sabaude, sormontata da una galletta sferica con sovrapposta la Corona Reale. La Corona, la galletta e gli ornamenti sono dorati. Sulla parte cilindrica della freccia è incisa la scritta che riporta le decorazioni concesse alla nave, i fatti d'arme e le date relative.

Il drappo, in seta con frangia dorata, è di forma quadrata e porta nel recto la bandiera nazionale e nel verso la bandiera di bompresso. Sopra al drappo è inferita una fiamma tricolore di seta.

L'asta, in metallo brunito, composta di due pezzi che si congiungono con ghiera a vite e porta inferiormente un puntale in bronzo.

Il nastro azzurro con frangia dorata, sul quale è ricamato in oro il nome dell'unità e il cordone dorato con fiocchi sono annodati all'asta superiormente al drappo.

Lo Stendardo è di due grandezze regolamentari, la prima per le navi corazzate e per gli incrociatori, la seconda per il naviglio sottile e per i sommergibili.

La forma e le dimensioni regolamentari si rilevano dalla tavola allegata.

Art. 10.

Lo Stendardo è fornito dal Ministero della marina. Esso è consegnato al comandante dell'unità quando questa entra a far parte effettiva delle Forze navali.

La consegna avviene in forma solenne ed è effettuata dall'autorità indicata volta per volta dal Ministero.

Art. 11.

Lo Stendardo è conservato in apposita custodia accanto al cofano della Bandiera di combattimento.

Art. 12.

Alle riparazioni del drappo, della fiamma, dell'asta, del nastro azzurro e del cordone dello Stendardo provvede il comandante della nave o della squadriglia di M.A.S. Ove invece sia necessario rinnovare il drappo deve rinnovarsi l'intero Stendardo meno la freccia.

Tale rinnovazione è disposta dal Ministero della marina direttamente o su proposta del comandante dell'unità.

Art. 13.

Allorquando una nave da guerra è radiata dal quadro del Regio naviglio, il « cofano » con la Bandiera di combattimento e l'atto di consegna sono depositati nel Museo della Regia marina designato dal Ministero e lo Stendardo con le relative decorazioni viene inviato al Ministero della marina per essere trasferito al Sacrario del Vittoriano.

Art. 14.

Quando il nome di una nave già radiata sia assegnato ad altra nave, a questa sono, in seguito ad ordini ministeriali, consegnati con le stesse formalità prescritte dal presente decreto il cofano della Bandiera di combattimento e lo Stendardo che appartennero alla nave o alle navi che portarono in passato lo stesso nome.

Il drappo della antica Bandiera di combattimento con l'atto di consegna, resta invece nel Museo navale, mentre per la Bandiera di combattimento della nuova nave valgono le norme del precedente art. 5.

Art. 15.

Il presente decreto abroga i Regi decreti 7 ottobre 1904, n. 583, e 15 dicembre 1912, n. 1344, ed avrà vigore dal 24 maggio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 marzo 1939-XVII, n. 709.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 30 chiese in provincia di Rovigo.

N. 709. R. decreto 30 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 30 chiese, in provincia di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 710.

Modificazioni all'ordinamento della Scuola pratica agricola femminile di Niguarda (Milano).

N. 710. R. decreto 8 aprile 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono approvate le modifiche apportate all'ordinamento della Scuola pratica agricola femminile di Niguarda (Milano), eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1913, e assunzione da parte di detta scuola del nome di Scuola agraria femminile « Augusta Mussolini » ed ha sede in Milano (Cimiano).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 711.

Approvazione dello statuto dell'Associazione « per Imola storico-artistica », con sede in Imola.

N. 711. R. decreto 8 aprile 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto dell'Associazione « per Imola storico-artistica », con sede in Imola.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 24 febbraio 1939-XVII.

Proroga delle disposizioni relative agli esami di avanzamento a scelta per i capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visti i Regi decreti 6 ottobre 1927, 3 luglio 1930 e 10 agosto 1934 e le successive modificazioni, con i quali furono approvati i programmi e le norme degli esami per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936-XIV che modifica le norme relative agli esami di avanzamento a scelta per i capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, prorogato col R. decreto 4 gennaio 1938-XVI;

Ritenuta la necessità di prorogare le disposizioni stesse;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII le disposizioni di cui all'articolo unico del R. decreto 9 luglio 1936-XIV che modifica le norme relative agli esami di avan-

zamento a scelta per i capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1939-XVII e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1939-XVII
Registro 15 *Aeronautica, foglio* 398. — MAZZOCCHI
(2308)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 maggio 1939-XVII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Loceri, con sede nel comune di Loceri (Nuoro), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Loceri, avente sede nel comune di Loceri (Nuoro), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2285)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 maggio 1939-XVII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Palena (Chieti).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Palena, con sede nel comune di Palena (Chieti) e di sottoporre la stessa alla procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Palena, con sede nel comune di Palena (Chieti), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2287)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 maggio 1939-XVII.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Apuania.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Veduto il proprio decreto in data 28 maggio 1938-XVI, n. 701, col quale il comm. Oreste Ascoli è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Carrara;
Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal comm. Oreste Ascoli, occorre provvedere a ricoprire la carica rimasta vacante;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il cav. uff. Cesare Frugoli è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Apuania, in sostituzione del comm. Oreste Ascoli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2309)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 maggio 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana (Pola).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Grisignana, avente sede nel comune di Grisignana (Pola) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Grisignana, avente sede nel comune di Grisignana (Pola) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2289)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 17 marzo 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, in una zona della provincia di Arezzo;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Arezzo, ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di prorogare nuovamente tale divieto, sino a tutta l'annata venatoria 1939-40, modificando sensibilmente i confini della zona stessa;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 17 marzo 1937 e 12 febbraio 1938, nella zona di S. Giovanni Valdarno, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, per i terreni compresi nei seguenti confini:

Per un osservatore che volge le spalle alla ferrovia Montevarchi-Arezzo, il confine est, segue la strada comunale che conduce a Cavriglia dal Ponte dei Frati fino al Borro delle Carpinete, poi segue il letto di questo Borro fino alla Cava della Rena Bianca, di qui sale al crinale del Poggio e seguendo un viottolo si congiunge a Fulicaia nei pressi della strada di Vacchereccia; a nord la zona di divieto è limitata dal tratto di strada di Vacchereccia che da Fulicaia porta al Borro della Cervia (Cavriglia) poi dal tratto di Borro della Cervia fino a Casa al Piano e di qui attraversando la strada comunale di Monastero, a S. Lucia riprende il confine del comune Cavriglia-S. Giovanni fino al punto di incrocio dei confini dei tre comuni (Montevarchi-S. Giovanni-Cavriglia). Dalla parte occidentale la zona di divieto è limitata dalla strada dei Paselli che va dal punto d'incrocio dei confini dei tre comuni suddetti fino a raggiungere la strada che proviene dal Ponte dei Frati e che costituisce il confine sud della zona.

La Commissione venatoria provinciale di Arezzo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2272)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Porcellengo di Paese (Treviso), delimitata dai seguenti confini:

a sud, strada, dalla Chiesa di Paese per Sovernigo-Castagnole, sino all'incrocio con la strada provinciale Feltrina (deposito munizioni);

ad est, strada provinciale Feltrina, dall'incrocio con la strada Paese-Castagnole (deposito munizioni), sino a Postioma;

a nord, strada da Postioma a Vedelago, sino al bivio di Cascina Fontana per Paese;

ad ovest, strada per S. Luca da Musano a Paese, da Cascina Fontana alla Chiesa di Paese;

Visti i decreti Ministeriali 21 dicembre 1936, 5 giugno 1937 e 31 dicembre 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 16 gennaio 1935, 21 dicembre 1936, 5 giugno e 31 dicembre 1937, in una zona della provincia di Treviso, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2276)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 650 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Orsogna-Melone; Strada provinciale Melone-Salarola-Laianieri-Colle Grande Trivio di Crocetta - Colle S. Tomaso; Strada comunale Colle S. Tomaso - Orsogna;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 maggio 1938, in una zona della provincia di Chieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TASSINARI

(2273)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Guardiagrele (Chieti), della estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

Da Guardiagrele, seguendo la carrozzabile per Bocca di Valle e la mulattiera che nei pressi di Colle Barone sale a Male Passo, fino a « Il Colle »; si prosegue per « Le Vicenne » e « I Pisavini » fino al torrente Laio presso il Casino Testa; risalendo la costa del Rosario fino a San Donato nei pressi di Guardiagrele;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 settembre 1938, in una zona della provincia di Chieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TASSINARI

(2274)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Cordenons (Udine), della estensione di ettari 1000 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, dalla strada comunale detta Saccon;

a nord-ovest, dalla strada detta di Povoledo che mette a Vivaro;

a sud, dalla strada detta del Puntoc che mette a Murlis;

ad *est*, dall'argine, denominato Boscat, del torrente Cellina.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2275)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1938 XVI.

Approvazione dello statuto-regolamento dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 11 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Sentita la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura;

Visto il parere espresso dalla Corporazione vitivinicola nella sessione di luglio 1938-XVI;

Decreta:

E' approvato il seguente

STATUTO-REGOLAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LA DISTILLAZIONE DELLE MATERIE VINOSE.

Dei compiti dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose ha il compito:

a) di raccogliere i dati ed effettuare gli accertamenti ed i controlli relativi alle denuncie di cui all'art. 7 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266;

b) di organizzare l'avviamento e la consegna alle distillerie dei vini, vinelli, vinacce ed altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, in conformità agli articoli 9 e 11 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266;

c) di provvedere all'acquisto sul mercato delle materie vinose ed alla consegna alle distillerie per conto ed a spese dell'interessato, nei casi nei quali ne sia richiesto dall'obbligato, a norma del secondo comma dell'art. 15 della legge, nonchè nei casi previsti nel terzo comma dello stesso articolo;

d) di esigere dalle distillerie, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da ciascun vinificatore obbligato, l'importo corrispondente alle rispettive quantità ed eseguirne il versamento al vinificatore interessato, a norma dell'art. 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266;

e) di provvedere ai trasporti de'le materie vinose dalla cantina del vinificatore alle distillerie nel caso previsto dal comma secondo dell'art. 18 della legge;

f) di svolgere tutte le altre attività demandategli dalla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

Della sede dell'Ente.

Art. 2.

L'Ente ha sede in Roma presso la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Degli organi dell'Ente.

Art. 3.

Sono organi centrali dell'Ente:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori.

Sono organi periferici dell'Ente i Consorzi per la viticoltura, ciascuno per la rispettiva circoscrizione.

Del presidente e del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è nominato ai sensi dell'art. 12 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive sarà dichiarato dimissionario dal Consiglio di amministrazione.

Il consigliere dichiarato dimissionario ai sensi del precedente comma potrà fare ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che decide con provvedimento definitivo.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate dal direttore dell'Ente.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione ha il compito:

a) di approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Ente, nonchè i bilanci delle gestioni dei Consorzi per la viticoltura, quali organi periferici dell'Ente;

b) di prendere tutte le deliberazioni opportune e necessarie e fissare le norme per lo svolgimento dei compiti affidati all'Ente dalla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, nonchè per l'applicazione del presente statuto-regolamento;

c) di dettare le istruzioni per la riorganizzazione dell'avviamento e delle consegne delle materie vinose alle distillerie e del pagamento del loro importo in esecuzione delle norme contenute negli articoli 18 a 24 del presente statuto;

d) di deliberare su tutte le questioni proposte dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 6.

La firma di tutti gli atti che impegnano l'Ente e la rappresentanza legale dell'Ente stesso, anche in giudizio, spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Il presidente o chi ne fa le veci, su delibera del Consiglio di amministrazione, può dare tutte le procure e mandati che fossero necessari, ivi compresi quelli per stare in giudizio in ogni sede o grado.

Spetta al presidente designare, con apposita deliberazione, il consigliere destinato a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7.

I membri del Consiglio di amministrazione esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo il rimborso delle spese di viaggio e una indennità di soggiorno, per i membri non residenti in Roma, e l'assegnazione, a tutti, di una indennità per ogni giornata di adunanza, da determinarsi dal Consiglio.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione sarà convocato ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qual volta il presidente o chi ne fa le veci lo creda necessario, oppure ne facciano richiesta almeno due membri o il Collegio dei revisori, indicandone l'oggetto da riportare sull'ordine del giorno.

La convocazione deve farsi mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta o, in caso di urgenza, mediante telegramma con due giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione — del quale dovrà essere inviata copia ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle fi-

nanze e delle corporazioni, i quali hanno facoltà di fare intervenire propri rappresentanti alle riunioni — dovrà sempre contenere la specifica elencazione degli argomenti da trattare, eccezione fatta per i casi di convocazione telegrafica, per i quali è sufficiente che dal telegramma risulti, anche in sunto, il solo oggetto principale.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando ad esse intervenga la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni per essere valide devono essere prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti; nel caso di parità ha la prevalenza il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 9.

Il presidente o chi ne fa le veci convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sorveglia il regolare funzionamento dell'Ente e, in casi di urgenza, prende provvedimenti su questioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso nella prima riunione.

Dei mezzi finanziari, del servizio cassa e della contabilità e dei registri ufficiali dell'Ente.

Art. 10.

I mezzi finanziari dell'Ente sono costituiti:

a) del gettito della aliquota prevista nel terzo comma dell'art. 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266;

b) dai contributi dello Stato previsti dall'art. 19 della stessa legge;

c) da quanto altro, a qualsiasi titolo, provenga dal l'Ente.

Il servizio di cassa dell'Ente dovrà essere affidato all'Istituto di credito che esercita quello della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, con le norme vigenti per la Federazione stessa.

Art. 11.

A cura dell'amministrazione dell'Ente saranno tenuti i seguenti registri ufficiali:

a) registro dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione;

b) libro-giornale;

c) libro inventario;

d) registro dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori.

Tali registri saranno a pagine numerate, ciascuna delle quali recherà il timbro dell'Ente, la firma del presidente e quella di un revisore dei conti.

Art. 12.

La gestione dell'Ente è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, costituito in conformità dell'art. 12 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, il quale esercita presso l'Ente funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite per le società commerciali dall'art. 184 del Codice di commercio, in quanto applicabile, e dal R. decreto-legge 14 luglio 1936, n. 1548.

I revisori hanno diritto di presenziare alle sedute del Consiglio di amministrazione, alle quali debbono essere invitati, e di prendere visione delle deliberazioni adottate.

Le ispezioni dei revisori debbono risultare da annotazioni fatte sugli appositi registri dell'Ente.

I revisori compilano ogni anno una relazione sul bilancio dell'Ente, da comunicarsi al Consiglio e, a cura dell'Ente, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze o delle corporazioni.

Il Consiglio di amministrazione determinerà, anno per anno, nel bilancio di previsione, l'emolumento da corrispondere ai revisori.

Del bilancio.

Art. 13.

L'esercizio finanziario si inizia col primo luglio e termina con il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto, dal presidente, all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.

Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il 31 agosto di ogni anno e approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno.

Tale bilancio deve essere comunicato ai revisori dei conti almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio di amministrazione.

Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo debbono essere inviati, entro 15 giorni dall'approvazione, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e delle corporazioni.

Il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1938-39 dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto e trasmesso ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e delle corporazioni entro i quindici giorni successivi.

Degli organi periferici.

Art. 14.

I Consorzi per la viticoltura eserciteranno la funzione di organi periferici dell'Ente in conformità dell'art. 13 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266. Tale funzione sarà esercitata da ogni Consorzio secondo le direttive del Comitato costituito a norma del predetto art. 13 e dipendente direttamente dall'Ente.

Art. 15.

I Consorzi per la viticoltura, in quanto organi periferici dell'Ente per le rispettive circoscrizioni, oltre ai compiti della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, e relativo regolamento, dovranno assolvere anche quelli previsti nel presente statuto-regolamento ed uniformarsi alle direttive che saranno impartite dall'Ente.

Per l'assolvimento di tali compiti i Consorzi per la viticoltura terranno gestione separata da quella inerente agli altri compiti dei Consorzi stessi. Tale gestione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

I Consorzi per la viticoltura, quali organi periferici dell'Ente, provvederanno a compilare apposito bilancio di previsione della gestione separata di cui al comma precedente, nonchè il relativo conto consuntivo.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, corredati dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, accompagnati da una relazione del Comitato di cui all'art. 13 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 15 agosto di ogni anno.

Art. 16.

Il Comitato di cui all'art. 13 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, si riunirà ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta l'Ente o il presidente del Con-

sorzio per la viticoltura lo riterranno necessario, oppure ne facciano richiesta, indicandone l'oggetto, da riportare sull'ordine del giorno, almeno due membri del Comitato provinciale di cui all'art. 13 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, o il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio.

La convocazione deve farsi mediante lettera raccomandata spedita almeno quattro giorni prima della data fissata per la seduta o, in caso di urgenza, mediante telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà sempre contenere la specifica indicazione degli argomenti da trattare, salvo il caso di convocazione telegrafica, nel cui avviso sarà riassunto l'oggetto principale.

Art. 17.

Di tutte le riunioni che terrà il Comitato, di cui all'articolo 13 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, dovrà essere redatto un regolare verbale, da trascriversi su apposito libro, e di cui dovrà essere trasmessa copia all'Ente entro otto giorni dalla data della riunione.

I mezzi finanziari a disposizione dei Consorzi per la viticoltura, quali organi periferici dell'Ente per la distillazione delle materie vinose, sono costituiti dai fondi che verranno messi dall'Ente a disposizione di essi.

Dell'avviamento dei prodotti alle distillerie.

Art. 18.

I Consorzi per la viticoltura, in base alle istruzioni dell'Ente, provvederanno a portare a conoscenza degli interessati, ogni anno, prima dell'inizio della vendemmia, coi mezzi che riterranno più opportuni, le distillerie alle quali dovranno essere consegnati i vini, le vinacce e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione.

Del libretto del vinificatore.

Art. 19.

L'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose istituirà il « libretto del vinificatore », del quale sarà fornito ogni vinificatore, a cura del Consorzio per la viticoltura, quale organo periferico dell'Ente, per il tramite dei Sindacati provinciali delle categorie interessate.

Sul libretto dovranno essere annotate, volta per volta, tutte le notizie relative alla presentazione della denuncia di cui alla lettera *a)* dell'art. 7 della legge e all'esecuzione degli obblighi di consegna del vino, derivanti dal decreto di cui all'art. 8 della legge.

Tali annotazioni saranno fatte in base alle istruzioni che l'Ente invierà, anno per anno, ai Consorzi per la viticoltura.

Delle consegne e dei pagamenti.

Art. 20.

Ogni anno, dopo la pubblicazione del decreto di cui all'art. 8 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, i Consorzi per la viticoltura renderanno noto ai vinificatori, con preavviso di giorni quindici, la data in cui dovranno effettuare la consegna del prescritto quantitativo di vino da destinare alla distillazione.

Art. 21.

Il vinificatore dovrà consegnare il proprio vino, od i prodotti da computarsi a suo favore in deduzione del quantitativo di vino da consegnare a norma dell'art. 10 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, esclusivamente alla distilleria designata a norma dell'art. 18 per il ritiro dei prodotti destinati alla distillazione, provenienti dalla zona nella quale il vinificatore ha eseguito la vinificazione.

Art. 22.

L'Ente dovrà acquistare i vini ed i sottoprodotti occorrenti per la sostituzione di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, nella stessa zona in cui hanno vinificato i vinificatori inadempienti o che hanno richiesto di sostituire il loro vino con altro vino, quando non sussistano elementi per i quali lo acquisto in altre zone appaia economicamente più conveniente.

Art. 23.

Di tutti gli acquisti eseguiti a richiesta del vinificatore obbligato, per le sostituzioni di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, come di quelli eseguiti, a termini del terzo comma dello stesso articolo, per conto e a spese del vinificatore inadempiente, l'Ente terrà separata contabilità, ai fini dell'addebito, ai singoli obbligati, dell'importo da ciascuno di essi dovuto.

Art. 24.

L'Ente provvederà a comunicare al vinificatore interessato, a mezzo di apposito modulo, l'importo della eventuale differenza tra l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto ed il ricavato della cessione alla distillazione dei prodotti occorrenti per la sostituzione volontaria od in seguito ad inadempienza, ai sensi dell'art. 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

Il vinificatore dovrà versare tale importo all'Ente, per il tramite del Consorzio per la viticoltura, entro 15 giorni dalla data della detta comunicazione.

Del direttore.

Art. 25.

La direzione dell'Ente spetta al direttore della Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura.

Il direttore è il capo del personale e degli uffici e cura la esecuzione degli ordini del presidente e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Del personale.

Art. 26.

La consistenza numerica e le norme relative alle assunzioni, allo stato giuridico ed al trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale dell'Ente, compreso il direttore, saranno stabilite con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione e da assoggettare all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze e delle corporazioni, sentita la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1938-XVI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(2231)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 408.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1800 - Data: 1° settembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Ruggiero Matilde fu Alessandro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 388 - Data 4 febbraio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ascoli Piceno - Intestazione: Pascali Silvio di Annibale - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4328 - Data: 19 gennaio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Viterbo Intestazione: Aragnetti Igino fu Domenico - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2232 - Data: 4 gennaio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone Intestazione: Lucia Ambrogio fu Biagio - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 862 - Data: 22 febbraio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi Intestazione: Montanaro Sante di Vincenzo - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2846 - Data: 2 febbraio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi Intestazione: Valente Giuseppe fu Angelo - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2453 Data: 13 dicembre 1938 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi - Intestazione: Sardelli Vito fu Battista Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6268 Data: 17 novembre 1938 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi - Intestazione: Shano Vincenzo fu Vincenzo - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2834 Data: 1° febbraio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi Intestazione: Brigante Giovanni di Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3305 - Data: 31 gennaio 1939 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova Intestazione: Pigozzi Cesare di Vincenzo - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1360 - Data: 3 marzo 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari - Intestazione: Gadau Domenico fu Giovanni-Antonio - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 - Data: 20 ottobre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena - Intestazione: Pini Alfonso fu Egidio - Titoli del Debito pubblico: 4 certificati red. 3,50 %, capitale L. 16.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 464 - Data: 26 settembre 1935 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino - Intestazione: Grigas Vincenza, Giuseppina e Serafina fu Bartolomeo - Titoli del Debito pubblico: un certificato cons. 3,50 %, ammontare L. 350 rendita.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2280)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 409.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Delueg Luigi fu Luigi è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 380 di L. 500 emesso dalla Banca d'Italia succursale di Bolzano il 18 gennaio 1927 a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2282)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 406.

E' stato presentato a questa Direzione generale per il tramutamento in titoli al portatore il certificato di rendita Cons. 3,50 per cento (1906) n. 444068 di L. 35 annue, intestato a Benincasa Erminia fu Pasquale, moglie di Liguori Domenico, domiciliata a Vietri sul Mare (Salerno) e con annotazione di vincolo dotale.

A tergo di tale certificato risulta essere stata fatta dalla titolare una dichiarazione autenticata l'11 gennaio 1939 da un notaio di Vietri sul Mare (Salerno) che venne in parte cancellata con la scolorina in modo che non è possibile rilevarne il contenuto nè decifrare il nome del notaio neppure dal relativo tabellionato.

Pertanto, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si darà corso alla operazione richiesta per i necessari adempimenti.

Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2127)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Centododicesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n 1443.

Decreto Ministeriale 13 aprile 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1939, registro 9 Corporazioni, foglio 243, con il quale ai signori Borra Andrea, Natale, Faustino e Catina è concessa, per la durata di anni sessanta, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale delle sorgenti denominate « Fonti Minerali di Gaverina » site in territorio dei comuni di Gaverina e Casazza, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 20 aprile 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1939, registro 9 Corporazioni, foglio 241, con il quale alla S. A. Ricerche Minerarie è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di pirite, piombo, zinco, manganese, blenda e caolino siti in località denominata « Casarotti » in territorio del comune di Torrebelvicino, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 20 aprile 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1939, registro 9 Corporazioni, foglio 242, con il quale la concessione della miniera di caolino accordata ai signori Mario Corradini e Gio. Batta Manea, con il decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, è ampliata comprendendo l'area del permesso di ricerca « Retassene » e parte di quella del permesso di ricerca « Valle dei Mercanti » l'area di detta concessione sarà denominata « Riolo ».

Decreto Ministeriale 24 aprile 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1939, registro 9 Corporazioni, foglio 240, con il quale al sig. Saccardi Giovanni è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata « Pian di Colle » in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 24 aprile 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1939, registro 9 Corporazioni, foglio 239, con il quale la quota di compartecipazione spettante alla Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck sulla concessione della miniera di ferro denominata « Spiazzo », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è trasferita e intestata alla Società italiana Ernesto Breda, con sede in Milano.

(2278)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Catona in provincia di Reggio Calabria

Con decreto Ministeriale 12 maggio 1939, n. 3668, sono stati approvati gli elenchi e le relative planimetrie dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Catona, nei comuni di Reggio Calabria, Calanna, Villa S. Giovanni, Scilla, S. Roberto Laganadi e S. Stefano d'Aspromonte, compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Reggio Calabria, in data 30 dicembre 1935.

(2283)

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Dolo in provincia di Modena.

Con decreto Ministeriale 15 maggio 1939, n. 3040, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Dolo (3° comprensorio), nel comune di Frassinoro (Modena), compilato dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Modena, in data 25 giugno 1935.

(2301)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Albignano con sede in Trucazzano in provincia di Milano

Con R. decreto in data 19 gennaio 1939, n. 8256, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo successivo, registro n. 4, foglio n. 248, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di Albignano con sede in Trucazzano, provincia di Milano.

(2260)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica del Ministero dei lavori pubblici (ufficiali idraulici e guardiani idraulici) approvati con decreto Ministeriale 27 marzo 1939-XVII.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2279)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Loceri, con sede nel comune di Loceri (Nuoro);

Dispone:

Il dott. Narduccio Usai è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Loceri, avente sede nel comune di Loceri (Nuoro) ed i signori Salvatore Mascia fu Raimondo, Camillo Cannas fu Efisio e Nicolino Piras di Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2286)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Palena (Chieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Palena, con sede nel comune di Palena (Chieti) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Andrea D'Andrea fu Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Palena, con sede nel comune di Palena (Chieti) ed i signori barone avv. Nicola Tabassi fu Giovanni, dott. Francesco Pomilio fu Giacinto e avv. Attilio Pompilio fu Rocco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2288)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Grisignana, con sede nel comune di Grisignana (Pola), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il signor Guido Borsi fu Giorgio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Grisignana, avente sede nel comune di Grisignana (Pola) ed i signori Francesco Balestier di Francesco, Ezio Calcina fu Giovanni e Francesco Ratissa fu Giovanni, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2290)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Samatzai (Cagliari), Villamassargia (Cagliari), Villasimius (Cagliari), Gairo (Nuoro) e Cargeghe (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Mandis Giuseppe fu Cesare, per la Cassa comunale di credito agrario di Samatzai (Cagliari);
Pistis Valentino fu Antioco, per la Cassa comunale di credito agrario di Villamassargia (Cagliari);
Dessì Randa Angelo fu Daniele, per la Cassa comunale di credito agrario di Villasimius (Cagliari);
Lorrai Basilio fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Gairo (Nuoro);
Marche Gavino fu Giov. Battista, per la Cassa comunale di credito agrario di Cargeghe (Sassari).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2318)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Schio (Vicenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori cav. avv. Ruggero Rizzoli e geom. Giuseppe Pozzer sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Schio, con sede in Schio (Vicenza), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2298)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Schio (Vicenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor cav. Annibale Villa è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Schio, con sede in Schio (Vicenza), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2299)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di credito, con sede in Biancavilla (Catania)

Nella seduta tenuta l'11 maggio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Banca di credito, con sede in Biancavilla (Catania), il rag. Giuseppe Arcidiacono è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2316)

Avviso di rettifica

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 6 maggio 1939-XVII, pubblicato a pag. 2319 della *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1939-XVII, n. 115, concernente la nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mirandola (Modena), in luogo di « Giuseppe *Malvasi* », deve leggersi « Giuseppe *Malavasi* ».

(2317)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Varianti al concorso per la nomina di 60 tenenti medici in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale in data 20 luglio 1938-XVI, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico;

Decreta:

Il 6° comma dell'art. 9 del bando di concorso per la nomina di 60 tenenti medici in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, è modificato come segue:

Alla parola « somma » sostituire la parola « prodotto ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

(2319)

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1938-XVI, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico;

Decreta:

Il 2° comma del n. 2 dei programmi e degli esami di concorso alla nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico, è modificato come segue:

« Queste prove si svolgeranno al letto del malato e avranno luogo in uno o più giorni, a seconda di quanto sarà stabilito dal presidente della Commissione di esami ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

(2320)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Nomina del dott. Daniele Vittorio Gorga a membro della Commissione giudicatrice del concorso a 16 borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 4 ottobre 1938-XVI, col quale è stato bandito un concorso per l'assegnazione di n. 15 borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'8 novembre stesso anno, col quale è stata aggiunta una borsa per l'Uruguay;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 30 stesso mese ed anno, col quale il termine utile per presentare la domanda di ammissione al concorso è stato prorogato al 28 febbraio 1939-XVII;

Visto il decreto Ministeriale 4 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 dell'11 maggio 1939-XVII, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse;

Vista la lettera 11 maggio 1939-XVII, n. 19552, con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti designa il comm. dott. Daniele Vittorio Gorga a suo rappresentante nella Commissione stessa;

Decreta:

Il comm. dott. Daniele Vittorio Gorga è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di n. 16 borse di pratica commerciale all'estero, in rappresentanza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Roma, addì 11 maggio 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(2327)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a n. 5 posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1937, di cui al decreto prefettizio n. 2193 del 27 dicembre 1937;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso a n. 5 posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1937 nel modo seguente:

1) Leopizzi Palmira	con punti	57,870
2) Contini Iolanda	» »	57,075
3) Galasso Maria Assunta	» »	54,062
4) Spano Gelsomina	» »	54,050
5) Tafuro Anna	» »	53,050
6) Calò Candida	» »	53,012
7) Pizzicato Anna	» »	53,010
8) Schiavone Maria	» »	50,087
9) Nolasco Giuseppina	» »	50,062
10) Aloisi Lucia	» »	50,050
11) De Nuzzo Luce	» »	50,037
12) De Prezzo Pompea	» »	50,010
13) Tundo Pierina	» »	49,081
14) Covitti Rosina	» »	48,050
15) Dentoni Maria	» »	45,025

Lecce, addì 3 maggio 1939-XVII

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il precedente decreto col quale si approva la graduatoria di merito del concorso a n. 5 posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1937;
Viste le domande delle prime cinque graduate per quanto concerne la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;
Visto ed applicato l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche sottoindicate sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicata:

1) Leopizzi Palmira - Copertino;
2) Contini Iolanda - Squinzano;
3) Galasso Maria Assunta - Tricase;
4) Spano Gelsomina - Nociglia;
5) Tafuro Anna - Melendugno.

Il presente decreto, insieme con quello approvato della graduatoria, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 3 maggio 1939-XVII

Il prefetto: BRUNO

(2228)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.